N. R.G. 2266/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dott. Renato Cameli,

nella causa tra

[redacted]

ATTORI

e

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

CONVENUTA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2018,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto l'art. 648 c.p.c.

Considerato che la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, in caso di allegazioni specifiche di parte opponente nel giudizio di opposizione, pur non supportate o supportate solo parzialmente da prova scritta o di pronta soluzione, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è necessario, per parte opposta, allegare elementi probatori adeguati a fondare la pretesa creditoria, in base a giudizio probabilistico quanto meno sotto il profilo del fumus; tale "adeguatezza" si ha allorquando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, ovvero, se viene comunque integrata da ulteriore

Firmato Da: CAMELI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fde4c69c66081ac05323f08ae8835ef

documentazione idonea, ovvero, infine, in caso di non contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (Cass. 12.2.1998, n. 1505, Cass. 30 .7.2004, n. 14556; nel merito recentemente Trib. Roma 5.2.2015 Tribunale di Torino, 22.1.2016 Trib. Pescara, 16.8.2013, n. 5482).

Considerato nel caso particolare che:

a)parte convenuta opposta, su cui grava l'*onus probandi* del credito ex art. 2697 c.p.c. ha prodotto, con riferimento al conto corrente, esclusivamente estratto di saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B. e non gli estratti conto analitici e completi relativi al rapporto negoziale (cfr. allegato e fascicolo monitorio);

b) secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "*In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontentabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente*". (In termini, recentemente Cass..19.10.2016, n. 21092; nello stesso senso Cass. n. 14234 del 25.09.2003 n. 14234)

c) in ragione di tale consolidato orientamento, a fronte delle puntuali contestazioni di parte attrice, nel presente giudizio di opposizione, era comunque onere di parte convenuta depositare gli estratti conto completi relativi al conto corrente intestato alla [redacted];

valutato quindi superfluo, allo stato attuale del giudizio e al fine di decidere sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, affrontare le ulteriori questioni dedotte da parte attrice in quanto , almeno con riferimento alla parte di credito dedotta come derivante dal rapporto di conto corrente, in ragione di quanto esposto, non risulta provato il credito;

Firmato Da: CAMELI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fde4c69c66081ac05323f08ae8835ef

ritenuto pertanto non raggiunto un sufficiente grado di *fumus* in ordine alla pretesa di parte convenuta , come dedotta nel ricorso;

vista la richiesta di mediazione formulata dal procuratore di parte attrice

rilevato altresì che :

a)la causa rientra tra quelle in mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/10

b)secondo la tesi maggioritaria e preferibile espressa dalla Cassazione, onere dell'avvio incombe su parte attrice opponente (Cass. 03.12.2015, n. 24629)

c) l'obbligo di mediazione non sussiste "*fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione*" (art. 5 c.4 lett.a)

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di parte convenuta e non concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo 214/2018 emesso dal Tribunale di Pavia in data 20.1.2018 (depositato il 22.1.2018)

Assegna a parte attrice opponente termine di 15 gg. decorrenti dal 29.10.2018 per l'avvio della procedura di mediazione e rinvia per esito della mediazione all'udienza del **27.2.2019 h. 9.00**

Si comunichi.

Pavia, 17 ottobre 2018

Il Giudice

dott. Renato Cameli

Firmato Da: CAMELI RENATO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fde4c69c66081ac05323f08ae8835ef